

STATUTO CENTRO PER LA FAMIGLIA E PER LA VITA – IMPERIA ODV



ART.1 – Denominazione-Sede-Durata

E' costituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017 , (codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, l'Ente del Terzo Settore denominato **"CENTRO PER LA FAMIGLIA E PER LA VITA ODV"** che assume la forma giuridica di Associazione e che aderisce con vincolo federativo al "Movimento per la Vita Italiano, Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centro di Aiuto alla Vita d'Italia (MpVI) ed alla sua articolazione regionale.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato , istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Imperia, il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria né convocazione di Assemblea Straordinaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

L'Organizzazione ha durata illimitata ed opera nell'ambito territoriale della Provincia di Imperia.

ART.2 – FINALITA' ED ATTIVITA'

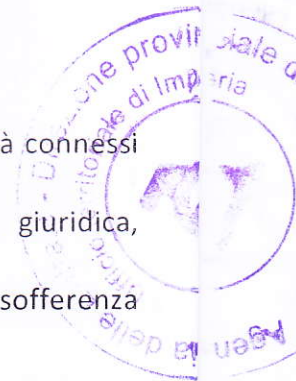
L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività dell'Organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di Terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli Enti associati.

L'Organizzazione opera per un generale rinnovamento della Società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'Organizzazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo e la sua crescita ed il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia.

In tale contesto l'Organizzazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza ed alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo ed in qualsiasi condizione esso si trovi.

L'Organizzazione si propone in particolare di:

- Sostenere la donna e/o la famiglia che affronta una gravidanza o una maternità difficile: creando le premesse concrete perché ogni vita iniziale possa essere accolta con attività di prevenzione e sensibilizzazione;



- Evitare che la famiglia e la donna vengano lasciate sole nei momenti di difficoltà connessi ad una maternità imprevista;
- Rendere effettiva la libertà di non abortire mediante l'assistenza morale, giuridica, psicologica ed economica.
- Sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto.

L'Organizzazione promuove i seguenti specifici interventi

- Consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili;
- Ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case di accoglienza, aiuti domiciliari di sostegno alla genitorialità;
- Assistenza tempestiva e qualificata ai bambini nella fase prenatale, natale e post natale;
- Azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna;
- contatti con Enti di assistenza pubblica e privata;
- ogni altro intervento ritenuto utile ed idoneo allo scopo.

L'Organizzazione si propone inoltre di:

- attivare iniziative di carattere culturale ed editoriali volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita, in particolare di accudimento materiale, affettivo e culturale;
- di promuovere l'istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di supportare la genitorialità ed intervenire dove è assente.

Pertanto l'Organizzazione svolge in favore prevalentemente di terzi, e in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- 1 Interventi e servizi sociali (ai sensi del co. 1 e 2 art. 1 della L. 328 /2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. 104/1992 ed alla L.112/2016 e successive modificazioni) con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza (lett.a, co. 1 art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- 2 Prestazioni socio sanitarie (di cui al DPCM 14 Febbraio 2001 e successive modificazioni) (lett. C co. 1 art. 5 D Lgs. 117/2017);
- 3 Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, prodotti (di cui alla L.166/2016 e successive modificazioni) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, anche attraverso la ricerca di lavoro ed alloggio (lett.u co. 1 art. 5 D.Lgs 117/2017);
- 4 Educazione, istruzione e formazione per la conoscenza ed il rispetto dei diritti dell'uomo sin dal concepimento (lett. d, co.1, art. 5 D .Lgs 117/2017);
- 5 Formazione universitaria e post universitaria (lett. g, co.1 art.5 D. Lgs. 117/2017) e formazione scolastica ed extra scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Organizzazione (lett. l, co.1 art. 5 D.Lgs 117/2017);
- 6 Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,



incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della vita e della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. l, co. 1, art. 5 D.Lgs. 117/2017);

- 7 Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza ed ai loro figli (lett. r, co 1, art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- 8 promozione della cultura della pace tra i popoli e della non violenza in quanto fondata sul rispetto della uguale dignità di ogni persona umana (lett. v, co 1, art. 5 D.Lgs. 117/2017).

L'Organizzazione potrà avvalersi anche:

- dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali assistenti sociali, pedagogisti, educatori, ostetriche, medici, psicologi, sociologi, avvocati;
- delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali;
- della collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;
- degli Enti del Terzo Settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

ART.3 -ATTIVITA DIVERSE

L'Organizzazione può esercitare ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai Decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

L'Organizzazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Organizzazione può inoltre aderire, per il perseguimento dei propri scopi, anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART.4 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

- 1) L'Organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017;
- 2) Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 3) E' vietata la distribuzione, durante la vita dell'Organizzazione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.5 – ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

L'Organizzazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto a trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale;

Gli associati sono le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di Amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

E' concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

L'ammissione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera in occasione della successiva convocazione.

Gli associati cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- a) dimissioni volontarie presentate all'Organo di Amministrazione per iscritto;
- b) mancato versamento della quota associativa;
- c) morte (in caso di persona fisica) o cessazione dell'attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- d) esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

ART.6 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- 1) Gli Associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri;
- 2) Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:
 - a) Partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati;
 - b) Godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - c) Essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
 - d) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli Organi sociali ed ai sensi di Legge;
 - e) Recedere dall'appartenenza all'Organizzazione;
 - f) Esaminare i Libri Sociali, facendone preventiva richiesta all'Organo di Amministrazione;
- 3) Gli Associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:
 - a) Rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
 - b) Rispettare le delibere degli Organi sociali;
 - c) Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Organizzazione ed alla realizzazione delle attività statutarie;

- d) Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- e) Non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione.

ART.7 – VOLONTARI ASSOCIATI ED ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

- 1) L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli Enti associati.
- 2) Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- 3) Al volontario possono essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione stessa, in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. n.117/2017.
- 4) La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al co.7 dell'art. 17 e dell'art.36 D.Lgs n.117/2017.
- 5) L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
- 6) L'Organizzazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

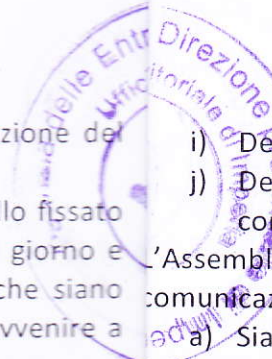
ART.8 - ORGANI SOCIALI

- 1) Sono organi dell'Organizzazione:
 - a) L'Assemblea degli Associati;
 - b) L'Organo di Amministrazione;
 - c) Il Presidente;
 - d) L'eventuale Organo di Controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017);
 - e) L'eventuale Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017);
- 2) Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

ART.9 – ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è composta dagli Associati ed è l'Organo sovrano. E' presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

- 
- 2) Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del Bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
 - 3) E' convocata mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, @mail od altri strumenti informatici.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta scritta motivata, con indicazione della materia da trattare, di almeno un decimo degli associati, oppure dall'Organo di Amministrazione o dall'Organo di controllo; in tal caso il Presidente dovrà provvedere alla Convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. I voti, di norma, sono palesi tranne quelli riguardanti le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati se l'Organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'Organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento o la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

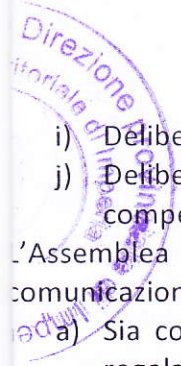
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Elegge, nomina e revoca il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) Elegge, nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- c) Elegge, nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) Approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (v. artt.13-14 e 87 D.Lgs. 117/2017);
- e) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) Delibera sull'esclusione degli Associati;
- g) Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- h) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

ART.10 – O

- 1) L'Or
di m
mag
dagl
pong
amm
2) L'Or
e de
esse
3) L'Or
mag
prev
4) L'Or
all'a
alme
vent
5) La co
con r
può
6) L'ing
imm
dimis
mem
7) L'Org
a) A
b) P
n
a
1
a
D
p
c) R
a



- i) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- j) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART.10 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti giuridici associati. Si applica art. 2382 del Codice Civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 D.Lgs. 117/2017. L'organo di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- 2) L'Organo di Amministrazione governa l'Organizzazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalle quale può essere revocato.
- 3) L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
- 4) L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno ed ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5) La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o con altri mezzi informatici, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
- 6) L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.
- 7) L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - a) Amministra l' Organizzazione;
 - b) Predispone il Bilancio di Esercizio e, se previsto, il Bilancio Sociale - nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge – da presentare all'approvazione dell'Assemblea, cura la tenuta del Registro dei Volontari (art.17 D. Lgs 117/2017) , nonché delle scritture contabili e dei Libri Associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Organizzazione (v. artt. 13-14-15 e 87 D.Lgs.117/2017) e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione deposito e quant'altro presso i Registri;
 - c) Realizza il programma di lavoro, promuovendo e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

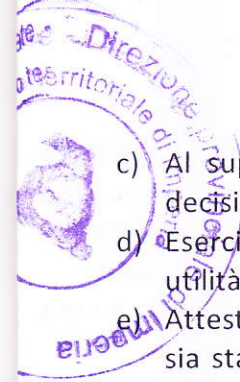
- d) Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- e) Decide sull'avvio o sull'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- f) Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- g) È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- 8) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.11 - PRESIDENTE- VICE PRESIDENTE- SEGRETARIO

- 1) Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, è eletto dall'Assemblea. Il suo mandato coincide con quello dell'organo di Amministrazione.
- 2) L'Assemblea può destituirlo dalla carica a maggioranza dei voti qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
- 3) Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di Amministrazione (almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
- 4) Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.
- 5) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- 6) Il segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

ART.12 – ORGANI DI CONTROLLO

- 1) L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.LGS.117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisore Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
- 2) L'Organo di controllo:
 - a) Vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- 
- c) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione dei conti;
 - d) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
 - e) Attesta che il Bilancio, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
- 3) L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.13 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 1) E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART.14- RISORSE

- 1) L'Organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017 ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
- 2) L'Organizzazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'Organo amministrativo e intestato all'Organizzazione.

ART.15- BILANCIO D'ESERCIZIO

- 1) L'esercizio sociale ha inizio il 1 Gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.117/2017.
- 3) Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.
- 4) L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

ART.16-BILANCIO SOCIALE

- 1) Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART.17 -LIBRI SOCIALE OBBLIGATORI

- 1) L'Organizzazione tiene i Libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017 : Libro degli Associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- 2) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- 3) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.
- 4) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso Organo.

ART.18 – SCIOGLIMENTO- LIQUIDAZIONE- DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'Organizzazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo é devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART.19- STATUTO

- 1) L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- 2) L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.20- (DISPOSIZIONI FINALI)

- 1) Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

IMPERIA, 05/03/2021

Giuseppe Battino

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Imperia
Ufficio territoriale di Imperia
78 MAR 2021 Registrato n. 405 serie 3
Versati €

esente
Per il Direttore Provinciale
Il Direttore territoriale
PICERNO Renata
Funzionario

